



DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO A 5



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI

TEL. 080/5699011

FAX 080/5648960

NUMERO VERDE 800 445052

SITO INTERNET : www.lnd.it - www.figcpuglia.it

SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713

Stagione Sportiva 2009/2010

Comunicato Ufficiale N° 1 del 9 Luglio 2009

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

1.1.1. LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA' ALLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE) E COPPA PUGLIA DI CALCIO A CINQUE - STAGIONE SPORTIVA 2009 - 2010.

Per conoscenza e stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, la delibera del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia L.N.D., relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, alle gare dei campionati Regionali, Coppa Italia (Fase Regionale) e Coppa Puglia di Calcio a Cinque - stagione sportiva 2009 - 2010:

“Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia L.N.D., nella riunione del 30 Giugno 2009, su proposta della Delegazione Regionale di Calcio a Cinque, preso atto delle disposizioni a suo tempo emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti, allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani da tempo intrapresa dalle Società, vista la facoltà concessa dalla L.N.D., all'unanimità ha deliberato i seguenti:

Obblighi di partecipazione dei calciatori in relazione all'età.

Nelle gare dell'Attività Ufficiale, stagione sportiva 2009 - 2010, alle società partecipanti ai Campionati Regionali di Calcio a Cinque di **Serie C1, Serie C"**, **Play-Off e Play-Out di competenza, Coppa Italia (Fase Regionale) e Coppa Puglia**, è fatto obbligo di impiegare n° 2 calciatori nati **dal 1 Gennaio 1989 in poi**.

L'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e dall'inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 17 (ex art. 12) - comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva**.

Inoltre, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari, si rammenta alle società che alle gare dell'Attività ufficiale possono prendere parte senza alcuna limitazione d'impiego in relazione all'età massima tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2009 - 2010 che **abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età**, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 9/7/2009.

Il Responsabile Regionale
(F.to Dott. Angelo Carone)

Il Presidente
(F.to Vito Tisci)